



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

OGGETTO: Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito", approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In applicazione dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché in adesione alle linee guida contenute nel regolamento quadro n. 477/97, è stato istituito, presso l'INPS, il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 28 aprile 2000, n.158.

Il suddetto Fondo ha la finalità di attuare interventi volti al mutamento e al rinnovamento delle professionalità, nonché azioni di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione, in connessione con i processi di ristrutturazione, di riorganizzazione aziendale, di situazioni di crisi o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.

In particolare, il Fondo provvede:

- in via ordinaria, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale ed al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa;
- in via straordinaria, all'erogazione di assegni per il sostegno al reddito ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. L'individuazione dei suddetti lavoratori in esubero riguarda il personale che, entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, maturino i requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia. La scelta, nell'ambito dei lavoratori come sopra individuati,

avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggior prossimità alla maturazione del diritto a pensione.

Con successivo decreto interministeriale del 28 aprile 2006, n. 226, sono state apportate modifiche al Regolamento n. 158 del 28 aprile 2000, istitutivo del Fondo, concernenti la proroga, al 30 giugno 2020, dell'operatività degli interventi disciplinati dal Fondo stesso.

In questa sede viene attivato un ulteriore percorso normativo di modifica al Regolamento istitutivo del Fondo; l'esigenza, richiamata dalle parti sociali, di provvedere in tal senso, nasce dalla volontà di continuare a sostenere il processo di razionalizzazione produttiva di un settore, quello creditizio, che presenta ancora aree nelle quali è necessario agevolare l'esodo dei lavoratori impiegati.

Pertanto, conformemente alla previsione normativa, a seguito del deposito, presso questo Ministero, del Protocollo di intesa in tema di mercato del lavoro e dell'occupazione stilato tra le parti sociali in data 16 dicembre 2009, si è provveduto alla predisposizione del presente schema di regolamento - recante le modifiche al decreto 28 aprile 2000, n. 158 - e alla preventiva valutazione del medesimo da parte delle parti sociali firmatarie del contratto collettivo, convocate in data 15 marzo 2010.

E' stato, altresì, acquisito il preventivo assenso del Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento del Tesoro.

Si precisa che il provvedimento è teso a rendere permanenti le modifiche già introdotte con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 51635 del 26 aprile 2010 (emanato ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), la cui efficacia, prevista dal predetto DM fino al 31 dicembre 2010, è stata prorogata, con l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 225/2010 (c.d. "mille proroghe") al 31 marzo 2011.

Sullo schema di decreto si è espresso, il 20 dicembre 2010, il Consiglio di Stato, che ha formulato parere favorevole.

Le modifiche più rilevanti, contenute nell'unico articolo dell'emanando decreto di modifica del regolamento istitutivo del Fondo, riguardano:

- l'utilizzo delle risorse giacenti nel Fondo, che vengono destinate ad interventi ordinari, sotto forma di assegno per il sostegno del reddito a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o sospensione temporanea dell'attività lavorativa (art. 1, comma 1, lettera e) dello schema di decreto, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 10 del Decreto n. 158/2000);
- l'istituzione della c.d. "sezione emergenziale", strumento attraverso il quale il Fondo potrà erogare specifiche prestazioni di sostegno al reddito in favore di lavoratori disoccupati, già dipendenti da aziende del settore creditizio, privi dei requisiti per l'accesso all'assegno straordinario di sostegno al reddito (articolo 1, comma 1, lettera f), dello schema di decreto, che aggiunge l'articolo 11-bis al decreto 158/2000. In particolare, si prevede che il Fondo possa provvedere all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno a favore di lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria, nonché al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta.

La sezione di cui trattasi sarà creata con le giacenze del Fondo di solidarietà, costituite da residui attivi derivanti dalla pregressa contribuzione ordinaria. Giova ricordare, a tal proposito, che tale contribuzione è integralmente a carico del sistema bancario, senza oneri per la collettività, ed è corrisposta dalle aziende del credito nella misura dello 0,375%, e per il restante 0,125% dai lavoratori dipendenti.

Nell'ipotesi - contemplata all'articolo 1, comma 8, dello schema di modifica del Regolamento n. 158 del 28 aprile 2000 - in cui un lavoratore, che fruisca delle prestazioni a carico della sezione emergenziale, venga assunto a tempo indeterminato da altra azienda del credito, si prevede che il trattamento a carico della sezione emergenziale vada a favore dell'azienda che assume sino al termine del periodo massimo di erogazione.

La *ratio* ispiratrice di tale previsione è da rinvenire nell'intento di favorire l'eventuale reimpiego di personale del credito presso aziende dello stesso settore di provenienza, presupponendo che siano quelle sostanzialmente in grado di riallocare al meglio il personale di cui trattasi. Nel contempo, la suddetta previsione normativa assicurerebbe una forma di parziale ristoro dei costi aziendali scaturenti dall'atto di assunzione, utilizzando il trattamento, fino a quel momento destinato al lavoratore e proveniente dalla sezione emergenziale, in funzione di incentivo a favore di aziende dello stesso settore.

Le modifiche contenute nel citato articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), dello schema di Regolamento, attengono sia alle modalità di accesso agli interventi in via ordinaria, sia all'adeguamento delle prestazioni erogate dal Fondo mediante l'introduzione della c.d. "sezione emergenziale", che provvede all'erogazione delle prestazioni introdotte dall'articolo 11-bis sopra descritte, nei confronti dei lavoratori in esubero, non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie.

Sulla scorta dei rilievi mossi dal Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - è stato aggiunto all'articolo 11-bis il comma 9, il quale contiene l'espressa previsione che l'erogazione delle prestazioni relative alla sezione emergenziale disciplinate dai commi 1, 3 e 4, avvenga senza oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti di cui all'art. 4, lettera c) del regolamento istitutivo del Fondo, nonché del comma 5 dell'aggiunto art. 11-bis.

Sull'emanando schema di Regolamento, il Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro - in qualità di Amministrazione concertante, non ha formulato ulteriori osservazioni in merito.